



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 169 del 14/09/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ITWH: SISTEMA GESTIONALE PER IL BENESSERE E LA PROMOZIONE DEL TOTAL WORKER HEALTH NEI LUOGHI DI LAVORO" DI CUI ALL'INVESTIMENTO E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA", PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR, FINANZIATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE - COSTO FINANZIATO TOTALE EURO 30.108,00

PROPONENTE: Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione

IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che il Ministero della Salute, nell'ambito del Piano Nazionale Investimenti complementari al PNRR, con decreto direttoriale del 30/09/2022 ha ammesso a finanziamento il progetto di ricerca dal titolo "*ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del total worker health nei luoghi di lavoro*" presentato dalla Regione Lombardia - DG Welfare, Coordinatore tecnico Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Principal Investigator prof. Michele Carugno.
- Dato atto che:
 - in data 24/10/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia - Capofila - per la realizzazione del progetto sopra indicato;
 - il suddetto Accordo prevede che il progetto di ricerca sia svolto dal Capofila, dal Coordinatore tecnico e dalle Unità Operative partecipanti secondo il programma riportato nel Piano Esecutivo, in ottemperanza a quanto previsto dal Bando;
 - in data 12/06/23 è stato sottoscritto un Atto Aggiuntivo all'Accordo di collaborazione di cui sopra tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia - Capofila - per la realizzazione del progetto ITWH, che modifica le modalità e le tempistiche di rendicontazione e le condizioni di rilascio delle tranche di finanziamento.
- Considerato che il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della salute dei lavoratori dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena partecipa al progetto in qualità di Unità Operativa 12, Responsabile Scientifico dott.ssa Loretta Casolari.
- Considerato che la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico in relazione alla collaborazione oggetto del Protocollo d'Intesa, si impegna a erogare alla Unità Operativa 12 la somma di euro 30.108,00 quale quota di competenza per la realizzazione del Progetto.
- Ritenuto di approvare il testo del protocollo d'Intesa (Allegato 1), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "*ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del total worker health nei luoghi di lavoro*" tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
- Su conforme proposta del Direttore Sostituto del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione dott.ssa Elisa Muzzioli, individuata anche quale responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

- a) di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo "*ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del total worker health nei luoghi di lavoro*" allegato (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - b) di stabilire che il finanziamento totale di euro 30.108,00 e i relativi utilizzi riportino il codice unico di progetto (CUP) F55I22000380001 e vengano contabilizzati sul progetto GAAC 2023/57;
 - c) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018;
 - d) di pubblicare, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all'albo on line aziendale.
-

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Lorenzo Broccoli)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ottavio Alessandro Nicastro)
(firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio Vagnini)
(firmato digitalmente)

	PROTOCOLLO D'INTESA	
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO "ITWH: SISTEMA	
	GESTIONALE PER IL BENESSERE E LA PROMOZIONE DEL TOTAL WORKER HEALTH	
	NEI LUOGHI DI LAVORO", P.I. PROF: MICHELE CARUGNO DI CUI	
	ALL'INVESTIMENTO E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA", PIANO	
	NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR , FINANZIATO DAL	
	MINISTERO DELLA SALUTE	
	TRA	
	FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede	
	legale in Via Francesco Sforza, 28 (20122) Milano, C.F. e P.IVA 04724150968,	
	legalmente rappresentata dal dott. Ezio Belleri, Direttore Generale, nato a Brescia il	
	21/01/1962, C.F. BLLZEI62A21B157W (d'ora innanzi denominata per brevità il	
	"Coordinatore tecnico")	
	E	
	L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede legale in Via del Pozzo 71,	
	41124 Modena, Cod. Fiscale e P. Iva: 02241740360 legalmente rappresentata dal	
	Direttore Generale Dr Claudio Vagnini, domiciliato per la carica presso la suddetta	
	sede legale (d'ora innanzi denominata per brevità il "Unità operativa" o "Partner")	
	di seguito congiuntamente identificate anche come le "Parti" e singolarmente come	
	la "Parte"	
	PREMESSO CHE:	
	<ul style="list-style-type: none">• il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato presentato alla	
	Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del	
	Regolamento (UE) n. 2021/241;	
		<i>Pagina n. 1 di 19</i>

- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha stabilito “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 203492, registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2021 al numero 214, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, al centro di responsabilità amministrativa “Direzione generale della prevenzione sanitaria”, il capitolo N. 7122 “Somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute ambiente e clima”;
- il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con l’allegata scheda “Salute, ambiente, biodiversità e clima” ha individuato per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- l’”Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute-ambiente-biodiversità-clima” – PNC - Investimento E.1 “salute, ambiente, biodiversità e clima” - 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima” (d’ora innanzi “Bando”), pubblicato in data 30 giugno 2022, con il quale il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in esecuzione del Piano

Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) ha invitato le Regioni e le Province autonome a presentare, entro la data del 10 agosto 2022, progetti della durata di 4 anni (2023-2026) con esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di sviluppare un nuovo assetto istituzionale in grado di gestire la tematica salute-ambiente-biodiversità-clima al fine di ridisegnare e rafforzare il SSN valutando l'impatto sulla salute di aspetti emergenti associati, tra l'altro, allo sviluppo tecnologico, ad una nuova organizzazione del lavoro, migrazione, degrado degli ecosistemi, perdita della biodiversità;

- Regione Lombardia-DG Welfare nell'ambito del suddetto Avviso pubblico ha presentato il progetto "ITWH: Sistema Gestionale per il Benessere e la Promozione del Total Worker Health nei Luoghi di Lavoro" (di seguito progetto ITWH o solamente "Progetto");

- il decreto direttoriale del 30 settembre 2022 con il quale il Ministero della salute, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica, nonché in considerazione dell'esito dei controlli amministrativi, ha ammesso al finanziamento 13 progetti, di cui 8 rientranti in AREA A e 5 in AREA B, per un importo totale pari ad € 20.067.209,10; tra i quali il progetto ITWH, attribuendo un finanziamento di € 700.000,00 per la sua realizzazione;

- Il progetto è coordinato dall'UO Prevenzione della DG Welfare e vede la partecipazione delle seguenti unità operative, oltre a Regione Lombardia:

1. SC Medicina del Lavoro - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico (Fondazione IRCCS) con il ruolo di Coordinatore tecnico;

2. Dipartimento di Sanità Pubblica - Università degli studi di Napoli

Federico II;

3. Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e

ambientale – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro;

4. U.O.C. di Medicina del Lavoro Universitaria - Azienda Ospedaliero

Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;

5. Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta - Andria - Trani;

6. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Rodolico - San

Marco" - Catania;

7. Azienda Sanitaria Provinciale - Catania;

8. Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Regione

Toscana;

9. IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Roma;

10. Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del

Lazio;

11. Università degli Studi di Ferrara;

12. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;

13. UOOML ASST dei Santi Paolo e Carlo - Milano;

14. UOOML Fatebenefratelli Sacco - Milano;

15. UOOML Spedali Civili di Brescia;

- In data 24 ottobre 2022 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia - Capofila - per la realizzazione del progetto ITWH (Allegato 1); il suddetto Accordo, allegato in copia al presente atto, del quale costituisce parte integrante, prevede che

il Progetto di ricerca sia svolto dal Capofila, dal Coordinatore tecnico e dalle suddette Unità Operative secondo il programma riportato nel Piano Esecutivo, in ottemperanza a quanto previsto dal Bando.

- In data 12 giugno 2023 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione di cui sopra tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia - Capofila - per la realizzazione del progetto ITWH (Allegato 2); il suddetto atto aggiuntivo modifica le modalità e le tempistiche di rendicontazione e le condizioni di rilascio delle tranche di finanziamento.
- Per l'attuazione del Progetto è prevista una spesa ripartita per voci e la somma delle spese previste rappresenta il finanziamento totale assegnato al Capofila ai sensi della Convenzione sopra citata tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia.
- La medesima Convenzione disciplina l'erogazione del contributo al Capofila, subordinando la stessa alla positiva valutazione delle relazioni scientifiche sullo stato di attuazione della ricerca e della rendicontazione economica delle spese sostenute per il Progetto, da trasmettere al Ministero della Salute.
- Le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, agli obiettivi, al coordinamento ed al finanziamento, impegnandosi alla conduzione dello stesso nei tempi e modi stabiliti, ognuna per quanto di propria pertinenza, avendo preso visione e conoscendo nella sua interezza il Bando.
- Il presente Protocollo d'intesa disciplina, pertanto, i rapporti di collaborazione fra il Coordinatore tecnico e le Parti, al fine della buona conduzione del Progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata

procedura per la raccolta dei dati scientifici e l'utilizzazione del contributo assegnato.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Come stabilito dall'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia (Allegato 1), il Progetto ha inizio il 15/12/2022 e scadenza prevista, salvo proroghe, il 31/12/2026. Il presente Protocollo decorre dalla data della stipula.

Art. 2

In relazione a quanto disciplinato dalla Convenzione tra Ministero e Capofila, il contributo di € 700.000,00 assegnato per l'esecuzione del Progetto sarà erogato dal Ministero della Salute al Capofila Regione Lombardia con le modalità di seguito indicate:

- 20% al momento della comunicazione, da parte del soggetto attuatore, dell'inizio dell'attività progettuale e del codice unico del progetto;

- 35% entro trenta giorni dalla ricezione della prima rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa, a livello di partenariato, pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;

- 35% entro trenta giorni dalla ricezione della seconda rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa, a livello di partenariato, pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione

con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma

procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;

- 10% entro trenta giorni dalla ricezione della terza rendicontazione di spesa in cui

siano attestati spese e/o impegni di spesa, a livello di partenariato, pari almeno al

75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione

con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma

procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.

Regione Lombardia erogherà ciascuna tranche di finanziamento a Fondazione

IRCCS, la quale – dopo avere ricevuto la tranche – tratterrà la quota di propria

competenza e trasferirà le quote di competenza a ciascuno dei partners previa

emissione da parte loro di fattura elettronica o nota di debito per la quota di loro

spettanza.

A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, le Unità Operative

partecipanti si impegnano ad anticipare le risorse economiche necessarie,

nell'eventualità in cui le somme non siano ancora state corrisposte da parte del

Ministero.

Art. 3

La periodicità e la quantificazione dell'erogazione dei fondi dal Capofila alla Unità

Partner è riepilogata nella Tabella di seguito riportata.

BUDGET	Totale	I quota	II quota	III quota	IV quota
		dopo la comunicazione di avvio attività	dopo la I rendicontazione se impegnato/speso >=75% finanziamento	dopo la II rendicontazione se impegnato/speso >=75% finanziamento	dopo la III rendicontazione se impegnato/speso >=75% finanziamento
		20%	35%	35%	10%
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	124.731	24.946	43.656	43.656	12.473
Università degli studi di Napoli Federico II	40.323	8.065	14.113	14.113	4.032
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	50.000	10.000	17.500	17.500	5.000
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari	50.000	10.000	17.500	17.500	5.000
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta - Andria - Trani	181.000	36.200	63.350	63.350	18.100
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Rodolico - San Marco" - Catania	15.828	3.166	5.540	5.540	1.583
Azienda Sanitaria Provinciale - Catania	35.000	7.000	12.250	12.250	3.500
Regione Toscana	15.000	3.000	5.250	5.250	1.500
IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù	32.258	6.452	11.290	11.290	3.226
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio	15.000	3.000	5.250	5.250	1.500
Università degli Studi di Ferrara	21.505	4.301	7.527	7.527	2.151
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena	30.108	6.022	10.538	10.538	3.011
UOOML ASST dei Santi Paolo e Carlo - Milano	21.505	4.301	7.527	7.527	2.151
UOOML Fatebenefratelli Sacco - Milano	24.194	4.839	8.468	8.468	2.419
UOOML Spedali Civili di Brescia	43.548	8.710	15.242	15.242	4.355
Totale	700.000	140.000	245.000	245.000	70.000

L'erogazione dei fondi alle Unità Opeative è subordinata:

i) al rispetto di quanto previsto al successivo Art. 5 in relazione alla stesura delle relazioni scientifiche ed economiche; ii) alla effettiva erogazione da parte del Ministero della Salute, per il tramite del Capofila, al Coordinatore tecnico delle diverse quote di finanziamento non essendo previsto alcun anticipo da parte dell'Ente Coordinatore iii) al rispetto da parte del partenariato degli obblighi/impegni di spesa previsti nella Convenzione stipulata dal Capofila con il

Ministero della Salute e riportati nell'art. 2.

Il Coordinatore tecnico si impegna ad erogare attraverso bonifico bancario la somma di volta in volta dovuta all'Unità Operativa entro 60 gg giorni dall'avvenuta erogazione della Regione; tale erogazione verrà effettuata dietro presentazione di nota di debito/fattura elettronica intestata a Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, recante il riferimento al progetto, al presente Protocollo d'intesa e l'indicazione del CUP di cui al successivo Art. 14.

Art. 4

Ai sensi di quanto previsto dalle risoluzioni ministeriali nn. 550412 e 430091, i trasferimenti di fondi dal Capofila all'Unità Operativa, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A.

Art. 5

Al fine della stesura delle relazioni di cui sopra, dalla valutazione delle quali dipende l'erogazione dei fondi, le Unità Operative, nella persona del proprio Responsabile Scientifico, faranno pervenire al Principal Investigator la seguente documentazione, debitamente sottoscritta, nel rispetto delle scadenze di seguito elencate:

- entro e non oltre il 31 agosto 2023 la prima relazione scientifica ed economica sull'attività svolta dall'Unità Operativa alla stessa data;
- entro e non oltre il 31 agosto 2024 la seconda relazione scientifica ed economica intermedia sull'attività svolta dall'Unità Operativa alla stessa data;
- entro e non oltre il 31 agosto 2025 la terza relazione scientifica ed economica intermedia sull'attività svolta dall'Unità Operativa alla stessa data;
- entro il 30 novembre 2026 la quarta e ultima relazione scientifica ed economica sull'intero progetto di propria competenza, completa di documenti prodotti e relative pubblicazioni, e corredata dal resoconto dettagliato delle spese

sostenute e indicazione del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati

grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

Il Principal Investigator del Coordinatore tecnico provvederà, successivamente, a riunire ed eventualmente armonizzare i singoli documenti al fine di ottimizzarne la presentazione al Ministero della Salute per il tramite di Regione Lombardia.

Art. 6

Ciascuna Parte è responsabile della realizzazione delle attività oggetto del Progetto di propria competenza.

In particolare, ciascuna Parte si impegna a:

- realizzare le attività di propria competenza, nel rispetto delle modalità e dei criteri, così come dettagliati e descritti nel Progetto;
- garantire la massima integrazione con le altre Parti in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti alla Parte Capofila e al Coordinatore Tecnico, agevolando in particolare le attività di coordinamento e monitoraggio;
- impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione della presente collaborazione e rendicontare le spese sostenute in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 5 del presente Protocollo di Intesa;
- restituire tempestivamente eventuali quote eccedenti qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite al 30 novembre 2026, secondo modalità che verranno concordate con il Coordinatore e/o il Capofila.

Art.7

Qualora si rendessero necessarie modifiche del piano esecutivo e/o del piano finanziario, tali comunque da non stravolgere l'impianto complessivo del Progetto approvato dal Ministero, il Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa ne darà comunicazione scritta al Principal Investigator, motivandone la richiesta. Sarà cura del Coordinatore tecnico tramite il Capofila inoltrare l'eventuale richiesta al Ministero per approvazione.

Tali modifiche saranno operative solo previa autorizzazione da parte del Ministero.

L'Unità Operativa è tenuta a segnalare al Coordinatore tecnico e al Capofila qualunque circostanza che possa pregiudicare il buon andamento del Progetto.

Sono da considerare ammesse senza necessità di autorizzazione le variazioni al piano finanziario non superiori al 10% per ogni voce di spesa all'interno della stessa unità operativa, fermo restando il finanziamento complessivo e il rispetto dei limiti di costo previsti dal bando, in particolare i costi del personale (max 10%) e il finanziamento alle regioni del Mezzogiorno (min 40%).

Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate entro la scadenza del Progetto.

La documentazione dovrà essere tenuta agli atti e resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi competenti del Ministero della Salute.

Art. 8

Si fa presente che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero della Salute in fase di approvazione della rendicontazione economica finale verifica il rispetto del calcolo delle spese sostenute entro la scadenza del progetto, riparametrando le percentuali previste dal Bando su quanto effettivamente speso e rendicontato.

Sarà quindi cura del Capofila verificare la rendicontazione economica finale di ciascun Partner, nel rispetto delle percentuali previste dal bando, in base alle spese

sostenute.

Sull'Unità Operativa responsabile del ridimensionamento dei tetti massimi percentuali, non avendo speso integralmente il finanziamento previsto per la collaborazione, peserà la riduzione del finanziamento non erogato dal Ministero della Salute.

Nel caso di necessità di recupero delle somme anticipate, l'Unità Partner si impegna a restituire tempestivamente le somme in questione al Capofila.

Art. 9

Qualora per l'esecuzione del Progetto si renda necessario il trasferimento di campioni biologici o di dati di titolarità di una Parte a una o più Parti aderenti al Progetto, le Parti coinvolte nel suddetto trasferimento, in qualità di Ente Fornitore e di Ente Ricevente, disciplineranno il trasferimento, in conformità ai propri regolamenti e alle proprie policy interne mediante apposito Accordo per il Trasferimento di Materiali o, rispettivamente, un Accordo per il Trasferimento di Dati.

Art. 10

Ciascuna delle Parti rimane l'unica ed esclusiva titolare dei propri (a titolo esemplificativo) dati, e informazioni, know-how, invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali, e correlati diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti alla firma del presente Protocollo d'intesa e successivi a quest'ultimo qualora non derivanti dallo svolgimento del presente Progetto ancorché rientranti nell'ambito e nella materia delle attività di interesse del protocollo di Intesa (di seguito i "Diritti Esclusi"), anche nel caso in cui, ai fini dello svolgimento delle stesse, si rendesse necessario l'utilizzo, anche parziale, di questi Diritti Esclusi. L'eventuale utilizzo dei Diritti Esclusi nell'ambito dell presente

Protocollo di Intesa e per l'esecuzione dell'attività di ricerca del Progetto non implicherà pertanto il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto. I Diritti Esclusi di cui sia titolare una Parte potranno essere utilizzati dall'altra Parte per le attività di cui al presente Protocollo di Intesa solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

La proprietà dei Risultati sviluppati nell'ambito del progetto, tra cui a titolo esemplificativo, gli studi, i prodotti, le metodologie e i dati, è regolamentata dalla normativa vigente in materia. In particolare, in conformità all'art. 5 dell'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia ("Proprietà e diffusione dei risultati del progetto"), i risultati del progetto sono di esclusiva proprietà del Ministero, compresi gli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Progetto. In qualità di titolare esclusivo, il Ministero potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione

Le parti dovranno richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della salute. Senza detta autorizzazione non si potranno in alcun modo diffondere ad enti terzi - nazionali e/o internazionali - dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni

e/o corsi di formazione. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC".

Art. 11

Ciascuna parte è tenuta a osservare il segreto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati da un'altra parte in virtù del presente Protocollo di Intesa e per l'esecuzione del progetto. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio - non per fatto imputabile alla parte che li ha ricevuti .

Le Parti riconoscono che le informazioni, i fatti, documenti di cui sopra, possono essere considerati "know-how" o "segreti industriali" conformemente alla Direttiva (UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 c.p.i., rispetto ai quali le Parti hanno un forte interesse a mantenerne la segretezza, in quanto una predivulgazione del contenuto degli stessi potrebbe essere causa di perdita della novità di possibili privative industriali, nonché dei requisiti del segreto industriale, generando un danno irreparabile. Gli obblighi di riservatezza definiti nel presente Protocollo di Intesa resteranno in vigore per una durata di 5 (cinque) anni successivamente alla cessazione del presente Protocollo di Intesa, per qualsiasi causa intervenuta. Gli obblighi di riservatezza con riferimento ai segreti aziendali o *know-how* sopravvivranno al presente Protocollo di Intesa e resteranno in vigore fintanto che tale informazione sarà qualificata come segreto aziendale o know-how.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle

circostanze.

L'obbligo di riservatezza non si applica a quei fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti che:

(a) al momento della relativa comunicazione si possa provare fossero già di dominio pubblico;

(b) al momento della comunicazione si possa provare fossero già conosciuti dalla parte che li ha ricevuti;

(c) si possa provare siano stati elaborati dalla parte che li ha ricevuti in modo del tutto indipendente;

(d) la parte che li ha ricevuti sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso la parte ricevente ne darà immediata notizia scritta alla parte proprietaria.

Art. 12

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, tra cui il D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento Generale sulla Protezione Dei dati ("GDPR") ed il D. Lgs. n. 101/2018 (normativa italiana di adeguamento al GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Titolari al trattamento dei dati personali sono:

- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in Via Francesco Sforza 28, Milano (MI), rappresentato da Dott. Ezio Belleri, Direttore Generale; contatti Data Protection Officer: E-

mail: dpo@policlinico.mi.it; PEC: direzione.scientifica@pec.policlinico.mi.it.

- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede legale in Via del Pozzo 71, 41124 Modena, Cod. Fiscale e P. Iva: 02241740360. contatti Data Protection Officer: E-mail: dpo@aou.mo.it PEC: ricercainnovazione@aou.mo.it

Si informa che tutti i soggetti del Protocollo di Intesa, come singoli ed indipendenti titolari al trattamento dei dati personali:

- Tratteranno i dati personali secondo i principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.);
- Potranno svolgere il trattamento in forma automatizzata e/o manuale, mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative, tecniche e logiche strettamente correlate alle finalità del presente contratto, e dettagliatamente descritte negli articoli che lo compongono, adottando misure organizzative e tecniche adeguate al rischio.

In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati di rispettiva provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo di Intesa.

Tutti i dati di persone fisiche (esclusi quelli dei pazienti sottoposti allo studio, per i quali si applica il successivo comma del presente articolo) verranno reciprocamente trattati dai titolari del trattamento in conformità al Regolamento 679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per il tempo necessario a dare esecuzione al presente Protocollo di Intesa e alle attività dallo stesso previste, tra cui:

- a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;

- c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
- d) gestione del contenzioso;
- e) servizi di controllo interno.

La durata del trattamento dei dati per le finalità sopra menzionate non sarà eccedente i dieci anni dalla cessazione del Protocollo di Intesa.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all'articolo 13 del regolamento 679/2016/UE.

Qualora nell'esecuzione del Progetto dovessero essere trasferiti e/o comunicati dati genetici e/o dati idonei a rilevare la salute dei pazienti, le Parti dichiarano sin d'ora che tratteranno tali dati nel pieno e integrale rispetto del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, dei provvedimenti generali e delle prescrizioni del Garante Privacy, dei pareri del Gruppo Art. 29 e del Comitato Europeo per la protezione dei dati, nonché delle prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016) e delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016) individuate dal Garante Privacy nel provvedimento 146 del giugno 2019 e di ogni altra normativa o provvedimento applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano inoltre sin d'ora a disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, in un successivo accordo, le modalità del trasferimento e della condivisione dei suddetti dati nonché a delineare i ruoli di ciascuna parte nella raccolta, trasferimento e condivisione.

Art. 13

Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle

disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Partner Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha generato il CUP (Codice Unico di Progetto) F55I22000380001 per la quota di finanziamento di propria competenza assegnata per l'esecuzione del progetto.

Art. 14

Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di anticorruzione., impegnandosi, laddove applicabile, per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D. Lgs. n. 231/01 o alla legge 190/2012 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Ciascuna Parte dichiara, laddove applicabile, di avere adottato il Codice Etico che è reso disponibile sul proprio sito web istituzionale, insieme al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e al Piano di prevenzione della corruzione. Ciascuna Parte dichiara di averne preso visione e di accettarne tutti i termini e condizioni, impegnandosi altresì a rispettarne le regole e i principi in esso espressi.

La violazione della suddetta documentazione, laddove applicabile, che sia riconducibile alla responsabilità di una delle Parti , darà il diritto alle altre Parti di risolvere il presente Protocollo d'Intesa con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 15

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo di Intesa,

mediante bonario componimento. Se non è possibile giungere ad una soluzione, le parti sottopongono tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente Protocollo d'intesa alla legge ed alla giurisdizione del Foro di esecuzione del Contratto.

Art. 16

Il presente Protocollo d'Intesa resterà in vigore per tutta la durata della Convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia compreso l'eventuale periodo di proroga concesso dallo stesso Ministero per la conduzione del Progetto.

Art. 17

Il presente Protocollo di Intesa è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. E' soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dal Capofila, con Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005).

per il Coordinatore tecnico

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

Dott. Ezio Belleri

per Unità Operativa n. 12

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Il Direttore Generale

Dott. Claudio Vagnini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La deliberazione n. 169 del 14/09/2023 è firmata digitalmente (ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005) e pubblicata sul sito web dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena (www.aou.mo.it) – Sezione “Albo online” (ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 14/09/2023 per giorni 15 consecutivi ed esecutiva dalla data di pubblicazione.